



COMUNE DI TAORMINA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 73 del 17/07/2020

Oggetto: SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEL CORPO DELLA P.M. PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2020 .

IL COMANDANTE

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale dell'Area Economico Finanziaria n. 90 del 15/07/2020 è stato costituito provvisoriamente il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020;
- il personale dipendente ha effettuato il proprio servizio, in particolar modo nel periodo COVID 19, per sopperire a tutte le necessità, svolgendo la propria attività anche in turnazione, reperibilità giorni festivi ecc.

Ritenuto che l'art. 2 "Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria" del Contratto Decentrato 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 393 del 31/12/2019 così recita:

1) Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato, a tempo pieno, a tempo parziale e a tempo determinato.

2) Esso ha validità triennale ed i suoi effetti decorrono dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2021.

3) Il presente Contratto Decentrato Integrativo conserva comunque la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo.

3) E' fatta salva la redazione dell'accordo annuale relativo alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale

Visti :

- il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l'art 40 comma 3 ter;
- il C.C.N.L. 14.9.2000 che, agl' art. 23, disciplina l' istituto della reperibilità come segue:

Art. 23 – Reperibilità

Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti può essere istituito il servizio di pronta

reperibilità. Esso è remunerato con la somma di £.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.

L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

Considerato che si rende necessario liquidare, per il corrente anno, le risorse finanziarie da destinare alla remunerazione dei suddetti istituti contrattuali, in attesa della definizione del contratto decentrato 2020, sulla base dell'accordo decentrato aziendale stipulato per l'anno 2019, il quale prevede che:

Art.25 - Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità

1. L'indennità di reperibilità formalmente istituita, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 05/10/2001;

a) è corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;

b) è quantificata in €. 10,33 lordi per 12 ore al giorno, o in proporzione per le ore in più prestate. Tale importo è raddoppiato (€.20.66) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;

c) non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;

d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;

e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;

non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo a richiesta del dipendente;

g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.

2. Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall'Amministrazione.

3. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l'indennità per reperibilità non è corrisposta.

4. L'indennità di reperibilità viene assicurata al personale dei seguenti servizi essenziali;

- a) Polizia Municipale;
- b) Stato civile;
- c) Servizi Cimiteriali;
- d) Servizio tecnico manutentivo.

5. L'indennità spettante verrà corrisposta previa presentazione di richiesta, sottoscritta dal Responsabile del Servizio, attestante i nominativi e i giorni di turno effettuati;

6. Non sono da computare al suddetto fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato o formazione di lavoro.

Considerato che in caso di mancato rinnovo del CCDI, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Rilevato altresì che l'indennità di pronta reperibilità, turnazione e festivi spetta al personale per il quale i Responsabili di Area attesteranno l'effettuazione della stessa, nel limite massimo individuabile di 6 giorni mensili, salvo inderogabili esigenze di servizio.

Richiamato il D.Lgs. 118/2011 del 23/06/2011 e s. m. e i., recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”.

Ritenuto necessario, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati da questo ente, la corresponsione dell'indennità di turno, l'indennità di reperibilità ed il lavoro in giornate festive anche per l'emergenza emersa a causa dell'epidemia Covid 19;

Ritenuto, che per esigenze di funzionalità, nonché per adempiere ai propri compiti d'istituto, il Personale di questo Corpo di Polizia Municipale effettua servizio di reperibilità nell'arco delle 24 ore.

Ritenuto, altresì, che viene rispettata la rotazione del personale di Polizia Municipale per il servizio reperibilità, equamente.

Visti i prospetti allegati che fanno parte della presente determinazione, dalla quale si evince che questo Corpo di Polizia Municipale ha fatto servizio di reperibilità nei mesi da Gennaio a Giugno o 2020, per TSO, ordine pubblico, viabilità, incidenti ed eventi atmosferici,

Visti gli allegati elaborati da cui si evincono gli emolumenti da corrispondere al Personale di Polizia Municipale per il citato servizio di reperibilità, dal quale si evince un importo di €. 3.317,00, come segue:

Reperibilità	P.M. 2020
Gennaio	€ 573,50
Febbraio	€ 511,50
Marzo	€ 558,00
Aprile	€ 558,00
Maggio	€ 573,50
Giugno	€ 542,50
Totale	€ 3.317,00

Ritenuto che per esigenze di servizio :

nel mese di Gennaio 2020 il dipendente Costa Fausto ha dovuto svolgere 7 turni di reperibilità;

nel mese di Marzo 2020 i dipendenti Cacopardo Epifanio, Lo Turco Francesco e Puglia Alfio hanno dovuto svolgere 8 turni di reperibilità;

nel mese di Marzo 2020 il dipendente Costa Fausto ha dovuto svolgere 7 turni di reperibilità;

nel mese di Maggio 2020 i dipendenti Epifanio Cacopardo, Costa Fausto e Puglia Alfio hanno dovuto svolgere 8 turni di reperibilità;

nel mese di Maggio 2020 il dipendente Lo Turco Francesco ha dovuto svolgere 7 giorni di reperibilità;

nel mese di Giugno i dipendenti Epifanio Cacopardo e Fausto Costa hanno dovuto svolgere 7 giorni di reperibilità;

nel mese di Giugno i dipendenti Lo Turco Francesco e Puglia Alfio hanno dovuto svolgere 8 giorni di reperibilità.

Ritenuto altresì di liquidare al Personale del Corpo di Polizia Municipale le spettanze relative all'indennità di reperibilità effettuata nel periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 come si evince dai prospetti allegati per l'ammontare di € 3.317,00.

Visti:

il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

il bilancio in corso ddi formazione del corrente esercizio;

l'Ordinamento EE.LL.

la L.R. 17/90;

lo Statuto Comunale

il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi,

il CCDI

l'art. 13 del D.P.R. 268/87 e D.P.R. 494/87.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

Di liquidare al Personale del Corpo di Polizia Municipale le spettanze relative all'indennità di reperibilità effettuata nel periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 come si evince dai prospetti allegati per l'ammontare di € 3.317,00. come segue:

Reperibilità	P.M. 2020
Gennaio	€ 573,50
Febbraio	€ 511,50
Marzo	€ 558,00
Aprile	€ 558,00
Maggio	€ 573,50
Giugno	€ 542,50
Totale	€ 3.317,00

Di dare atto che la superiore somma è stata graverà alla missione 01, programma 0110, macroaggregato 1,01 del bilancio 2020-2022 in corso di formazione annualità 2020.

Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Economico Finanziaria n. 90 del 15/07/2020 è stato costituito provvisoriamente il Fondo Risorse Decentrate anno 2020.

Di dare atto che le somme verranno erogate in assenza di CCDI per garantire i servizi (ordine pubblico, TSO, viabilità, incidenti stradali, ecc.) previsti dal C.I.D. precedentemente stipulato, con Delibera di Giunta municipale n. 393 del 31/12/2019, fino alla stipula del C.I.D. 2020, secondo gli importi previsti dall'ultima contrattazione, salvo variazioni e conguagli.

Di statuire che il giorno di riposo settimanale verrà stabilito con l'ordinaria programmazione settimanale e che la turnazione dovrà essere liquidata mensilmente.

Di provvedere, in attesa della definizione del contratto decentrato 2020, sulla base dell'accordo decentrato aziendale stipulato per l'anno 2019, a corrispondere al personale in servizio c/o questo Corpo le indennità di turnazione, reperibilità e festivi.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

L'emissione de mandati di pagamento avviene nel rispetto dell'ordine cronologico prescritto dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 69/98 e 211/03.

Di provvedere alla pubblicazione secondo la normativa vigente in materia.

Taormina, 17 luglio 2020

Il comadante
Dott. Agostino Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale